

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini sotto riportati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

- ✓ **“Fornitore”**: la società SALA ITALDADI S.r.l.;
- ✓ **“Cliente”**: il soggetto, persona fisica o giuridica, richiedente l’acquisto di prodotti commercializzati dal Fornitore;
- ✓ **“Parti” o “Parte”**: il Fornitore ed il Cliente congiuntamente o singolarmente considerati;
- ✓ **“Ordine” o “Ordini”**: l’ordine o gli ordini di acquisto emessi dal Cliente nei confronti del Fornitore;
- ✓ **“Conferma d’Ordine”**: l’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore;
- ✓ **“Prodotto” o “Prodotti”**: tutti i prodotti offerti dal Fornitore e descritti nei cataloghi, disegni, schede tecniche, dépliant e/o altro materiale promozionale;
- ✓ **“Condizioni Generali”**: le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate.

2. Campo di applicazione

Le Condizioni Generali, nella versione riportata nel sito Internet del Fornitore, sono valide a tempo indeterminato e si applicano ad ogni contratto (di seguito **“Contratto”**) concluso tra Fornitore e Cliente avente ad oggetto i Prodotti.

Il Cliente non potrà invocare né eccepire l’applicazione di condizioni diverse rispetto a quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali.

Pertanto, non hanno alcuna validità né effetto le eventuali condizioni precisate per iscritto dal Cliente sull’Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, così come le eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente stesso, a meno che le stesse non siano state espressamente accettate per iscritto dal Fornitore.

In tal senso, l’esecuzione, anche parziale, dell’Ordine da parte del Fornitore od ogni altro suo comportamento non valgono e non possono essere interpretati come tacita o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di Contratto che non sia stata espressamente sottoscritta dal Fornitore.

Le Condizioni Generali sono valide nei rapporti tra il Fornitore e soggetto non Consumatore, motivo per cui non troverà applicazione il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e successive modifiche.

In caso di difformità, quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti prevale su quanto previsto nelle Condizioni Generali.

2.1 Commercializzazione di prodotto

I Prodotti offerti dal Fornitore possono includere anche articoli di cui il Fornitore si sia approvvigionato da fornitori qualificati. Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore non è tenuto né a dichiarare preventivamente la circostanza né a rivelare le fonti di approvvigionamento, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Modalità di conclusione del contratto di vendita e ordine

L’Ordine inviato dal Cliente al Fornitore costituisce proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un periodo di 3 (tre) mesi, decorrente dal momento della conoscenza dello stesso da parte del Fornitore.

Entro il suddetto termine, il Fornitore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno l’Ordine, dandone comunicazione al Cliente.

Il Contratto di vendita è da intendersi concluso a seguito dell’accettazione dell’Ordine oppure con la sua esecuzione da parte del Fornitore e comunicazione al Cliente.

Fino al momento della conclusione del Contratto, offerte e preventivi formulati dal Fornitore ovvero da suoi agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per il Fornitore.

Nel caso in cui la Conferma d’Ordine del Fornitore sia difforme dall’Ordine inviato dal Cliente quanto, in via esemplificativa, a quantità di prodotti, prezzi, sconti e modalità di consegna, detta conferma varrà quale controproposta del Fornitore, la quale dovrà essere espressamente accettata dal Cliente, affinché il Contratto possa ritenersi concluso.

In caso di annullamento dell’Ordine da parte del Cliente prima dell’accettazione o dell’esecuzione dello stesso da parte del Fornitore decorso il termine di irrevocabilità della proposta come sopra previsto, il Cliente si impegna a rimborsare le spese e degli oneri sostenuti per l’esecuzione dell’Ordine o parte di esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti, come da quantificazione che il Fornitore si impegna ad inviare.

Qualsiasi prescrizione che il Cliente dovesse comunicare al Fornitore una volta che la fase Ordine – Conferma d’Ordine si sia conclusa (o similmente una modalità contrattuale specifica e convenuta tra le Parti) non vincolerà in alcun modo il Fornitore e richiederà, in caso di disponibilità del Fornitore, uno specifico accordo con particolare riferimento a eventuali prescrizioni di sistema (qualità, ambiente, sicurezza e salute, sicurezza delle informazioni, e così via).

3.1 Ordine chiuso

Per ordine chiuso (di seguito **“Ordine Chiuso”**) si intende quello nel quale vengono espressamente indicati quantità del prodotto, prezzo, modalità e tempi di consegna.

3.2 Ordine aperto o a programma

Per ordine aperto (di seguito **“Ordine Aperto”**) si intende quello in cui, fissata la tipologia di Prodotto e prezzo unitario dello stesso, in via generale, vengono indicate le quantità di Prodotto stimate come consumabili dal Cliente nel periodo di tempo espressamente

indicato e concordato tra Fornitore e Cliente (in via esemplificativa: mese / trimestre/ anno) senza che, tuttavia, quantità e tempi di consegna possano essere considerati strettamente vincolanti per il Cliente se non nelle quantità minime.

Per ordine a programma (di seguito “Ordine a Programma”) si intende quello che, fissata la tipologia di Prodotto e prezzo unitario dello stesso, indica una quantità minima ed una massima di Prodotto da consegnarsi secondo un cronoprogramma concordato.

Ogni Ordine Aperto dovrà essere seguito, nei tempi convenuti, da un Ordine a Programma oppure da un Ordine Chiuso e dalla sua accettazione da parte dal Fornitore.

Il Fornitore, salvo diverso accordo, non sarà tenuto a garantire la fornitura di quantità di Prodotto o tempistiche di consegna più gravosi per il Fornitore stesso rispetto a quanto previsto nell’Ordine Aperto o a Programma.

Il Cliente potrà chiedere di modificare il contenuto degli Ordini Aperti o a Programma ed il Fornitore si adopererà per cercare di soddisfare la richiesta avanzata dal Cliente tenuto conto della propria capacità di produzione e di consegna, ma con valutazione non sindacabile e potrà subordinare la propria accettazione alla variazione di prezzo del prezzo per ciascun Prodotto interessato.

3.3 Modifiche degli ordini

Qualsiasi richiesta di modifica al Contratto avanzata dal Cliente una volta concluso potrà essere accettata dal Fornitore a sua discrezione.

In difetto di accettazione espressa si intenderanno immutate le condizioni contrattuali precedentemente pattuite, ivi incluse le presenti Condizioni Generali.

In particolare, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che eventuali requisiti particolari di fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aspetti organizzativi, gestione dei processi di realizzazione del Prodotto, codici di condotta, sistemi di gestione, norme volontarie o relativi regolamenti, obiettivi e pertinenti procedimenti di monitoraggio prestazioni), ovvero requisiti integrativi o complementari rispetto a quelli specifici di Prodotto, solitamente disciplinati attraverso capitoli o programmi o piani variamente denominati, fanno parte integrante del contratto. Pertanto, qualsiasi requisito (documentato o verbale) che possa essere sussunto in tale ambito, per poter essere efficace ed esecutivo, dovrà essere negoziato e formare oggetto di espresso accordo tra le Parti. Qualora il Cliente decida di trasmettere e/o richiedere al Fornitore requisiti particolari di fornitura successivamente alla conclusione del Contratto, detta richiesta non impegnerà in alcun modo il Fornitore a meno che lo stesso non decida - secondo la propria insindacabile discrezionalità - di portare a termine la richiesta (con eventuale esplicita accettazione), previa verifica della sua fattibilità tecnico-economica seguita, in caso positivo, da un riesame dei prezzi e delle condizioni pattuite.

3.4 Annullamento dell’Ordine al di sotto dei minimi dell’Ordine Aperto a Programma

In nessun caso, salvo le ipotesi espressamente previste dalla Legge, il Cliente potrà ridurre al di sotto dei minimi previsti gli Ordini Aperti o a Programma.

Qualora il Cliente intendesse formulare richiesta in tal senso, dovrà farne comunicazione per iscritto al Fornitore il quale, nei successivi 10 (dieci) giorni, potrà accettare o rifiutare la richiesta, indicando al Cliente l’eventuale costo per la accettazione ed il termine di pagamento.

In difetto, continueranno ad applicarsi le condizioni previste nell’Ordine Aperto o a Programma.

Nella indicazione del costo per la riduzione al di sotto dei minimi, il Fornitore potrà tener conto di tutte le spese sostenute per approvvigionamenti anche di materia prima o scorte non altrimenti utilizzabili, apparecchiature specifiche e non, costi di studio e progettazione nei limiti della quota non ammortizzata, e, comunque, di tutti i costi o le conseguenze dirette ed indirette che abbiano una rilevanza economica per il Fornitore.

Il Fornitore – in caso di inadempimento del Cliente - potrà trattenere definitivamente, ed in acconto sull’eventuale maggior dovuto, eventuali somme ricevute del Cliente a qualunque titolo versate (anche per compartecipazione nelle attrezzature e/o stampi).

3.5 Modifiche al contratto – effetti sulle scorte

Il Fornitore farà il possibile, secondo la sua non sindacabile discrezionalità, per mantenere sufficienti giacenze di scorte per far fronte tempestivamente alla necessità del Cliente secondo gli Ordini Aperti o a Programma e si impegna altresì, in ipotesi di forniture per lungo periodo, a implementare le quantità delle proprie giacenze in modo da poter soddisfare piccole modifiche in aumento dei quantitativi di Prodotto richiesto, il tutto in ogni caso secondo la propria non sindacabile discrezionalità nell’organizzazione dei fattori produttivi.

3.6 Particolari modalità di gestione scorte

Eventuali richieste di predisposizione, immagazzinamento e mantenimento di scorta di sicurezza (*safety stock*) o consegne in conto deposito (*consignment stock*) devono essere concordate per iscritto e specificatamente approvate dal Fornitore.

3.7 Procedura di approvazione del prodotto

Qualora norme volontarie di assicurazione qualità (o equivalenti) o esplicite richieste formulate dal Cliente ed espressamente accettate dal Fornitore lo prevedano, il Fornitore si impegna ad implementare una propria procedura di approvazione del Prodotto che, sinteticamente, consiste nel richiedere l’approvazione del Prodotto da parte del Cliente sulla base di documentazione e/o campionatura e/o audit specifico.

Eventuali requisiti specifici di approvazione del Prodotto devono essere comunicati da parte del Cliente al Fornitore per iscritto in sede di richiesta di offerta e comunque prima che il Fornitore proceda a verificare la fattibilità tecnico-economica del Progetto e di conseguenza comunicare il preventivo al Cliente.

La tabella che segue indica il listino prezzi del Fornitore in relazione ai vari livelli della procedura di approvazione del Prodotto la quale si basa sulla metodologia della qualità automotive PPAP (Production Part Approval Process) nell'edizione corrente al momento della richiesta, in linea di massima applicabile anche per i settori diversi da quello automobilistico.

Eventuali metodologie diverse dal PPAP richieste dal Cliente devono essere preventivamente comunicate al Fornitore ed esplicitamente approvate da quest'ultimo.

Documento ⁽¹⁾	Prezzo ⁽²⁾
Dichiarazione di conformità (tipo 2.1 EN 10204)	Gratuito
Dichiarazione di conformità (tipo 2.2 EN 10204)	50 €/cad.
PPAP LIV. 2 ⁽³⁾	50 €/cad.
PPAP LIV. 3 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	300 €/cad.
Certificato di controllo (tipo 3.1 EN 10204) - Estratto certificato di colata / certificato materiale / certificato trattamenti termici o superficiali e/o lavorazioni meccaniche	Gratuito
Certificato di controllo (tipo 3.1 EN 10204) - Inspection report (rilievi dimensionali, funzionali/prestazionali, estetici se applicabile) - Estratto certificato di colata / certificato materiale / certificato trattamenti termici o superficiali e/o lavorazioni meccaniche	Gratuito per prima fornitura
	50 €/cad. per ogni lotto successivo
Rapporto di prova resistenza alla corrosione (metodo nebbia salina)	300 €/cad.
Altre tipologie di rapporti di prova o collaudo (tipo 3.1 EN 10204) che non prevedano il ricorso a laboratori esterni	150 €/cad.
Altre tipologie di rapporti di prova o collaudo che prevedano il ricorso a laboratori esterni	Su preventivo
<p>Note:</p> <p>⁽¹⁾ = Da richiedere in fase di richiesta offerta</p> <p>⁽²⁾ = Salvo diversi accordi</p> <p>⁽³⁾ = Livelli PPAP - Il livello predefinito della procedura di approvazione del prodotto è il 2. Gli altri livelli devono essere concordati tra le parti per iscritto, in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p>⁽⁴⁾ = Non sono compresi la FMEA ed il Piano di Controllo. Tali documenti saranno consultabili esclusivamente presso il fornitore.</p>	

Tabella 1 – Condizioni economiche per il rilascio di documentazione relativamente ai vari livelli della procedura di approvazione del prodotto secondo PPAP (Production Part Approval Process)

Nel caso sia stata attivata la procedura di approvazione del Prodotto, il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore il risultato della sua valutazione attraverso la sottoscrizione del PSW (Part Submission Warrant) che, nella metodologia PPAP, è il documento attraverso il quale le Parti formalizzano la verifica e relativa approvazione del Prodotto. Tale adempimento dovrà essere di norma eseguito prima di avviare la produzione di serie e le relative consegne.

Qualora il Cliente ometta di sottoscrivere il PSW la ricezione di Ordine successivo all'invio del PSW al Cliente da parte del Fornitore sarà considerato atto di approvazione del Prodotto.

4. Lavori preparatori e/o accessori inerenti all'ordine

4.1 Disegni e prescrizioni

Tutti i documenti, i disegni, i piani, le prescrizioni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le analisi e, comunque, ogni dato o elaborato che, a qualunque titolo, Cliente e Fornitore si saranno scambiati prima o durante l'esecuzione dell'Ordine, si intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso a cui sono destinati senza che la trasmissione comporti passaggi di proprietà o conferimento diritti d'uso a qualsivoglia titolo.

Il ricevente non potrà dunque, utilizzare per altri ordinativi e/o in altri rapporti quanto ricevuto.

Cliente e Fornitore manterranno reciprocamente tutti i diritti di proprietà, anche intellettuale ed industriale, sulla documentazione oggetto di scambio e, in generale, sulle informazioni comunicate.

Cliente e Fornitore si intendono vincolati alla più stretta riservatezza e segretezza, in relazione alla sussistenza ed al contenuto dei documenti oggetto di scambio.

In ipotesi di uso difforme rispetto a quello consentito o in violazione di legge del materiale oggetto di scambio, la parte danneggiata avrà diritto al risarcimento del danno e comunque potrà esperire tutti i rimedi previsti dalla legge.

Qualora il Prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni fornite dal Cliente (prodotto e/o processo "su specifica", *custom*), sarà responsabilità di quest'ultimo mantenere aggiornata la relativa documentazione tecnica; in assenza di comunicazioni da parte del Cliente, il Fornitore riterrà legittimamente confermata la documentazione in essere, fermo il fatto che eventuali variazioni dovranno essere oggetto di espressa approvazione da parte del Fornitore.

4.2 Proprietà e conservazione delle attrezzature

Salvo diverso accordo formalizzato per iscritto tra le Parti, le attrezzature utilizzate per evadere ciascun Ordine sono e resteranno di proprietà del Fornitore.

Eventuali richieste di impiego di attrezzature di proprietà del Cliente dovranno essere concordate ed approvate dalle Parti.

Il Fornitore si riserva il diritto di richiedere la compartecipazione ai costi di realizzazione delle attrezzature previo accordo scritto tra le Parti, impegnandosi però il Cliente a non negare il proprio consenso secondo buona fede.

5. Caratteristiche e stato dei prodotti ordinati

5.1 Destinazione dei prodotti

Il Fornitore si impegna a realizzare il Prodotto in modo conforme alle specifiche tecniche concordate con il Cliente.

Il Cliente sarà unico responsabile della comunicazione dei requisiti di applicazione del Prodotto; eventuali "caratteristiche speciali" ed eventuale "classificazione di sicurezza" (*safety item*) del Prodotto dovranno essere espressamente concordati in sede di trattative.

Il Cliente sarà unico responsabile dell'uso e dello stoccaggio del Prodotto.

Nessuna responsabilità potrà mai essere imputata al Fornitore per un uso del Prodotto fornito non consentito, non corretto o diverso rispetto a quello eventualmente pattuito.

Eventuali richieste di modifiche sul Prodotto stesso o sul processo di lavorazione dovranno essere espressamente accettate dal Fornitore e potranno comportare una differenza di costo.

Salvo che ciò non sia stato preventivamente pattuito, il Prodotto fornito non potrà essere messo a contatto con prodotti alimentari o stoccato in luoghi ove siano depositati materiali anche potenzialmente esplosivi o inquinanti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Prodotto sia realizzato in acciaio inossidabile e chiaramente destinato all'industria alimentare o comunque in altri luoghi non sicuri. Salvo che ciò non sia stato preventivamente ed espressamente pattuito ed autorizzato per iscritto, il Prodotto fornito non potrà essere utilizzato nel settore aeronautica, aerospaziale, nucleare così come in altri impieghi ad elevato rischio.

5.2 Imballo dei Prodotti

Il Cliente dichiara espressamente di essere edotto della tipologia *standard* di imballaggio utilizzata dal Fornitore e di ritenersela pienamente conforme alle proprie esigenze ai fini del trasporto, deposito e stoccaggio.

Il Cliente sarà il solo responsabile per un corretto deposito e stoccaggio del Prodotto, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire una corretta conservazione delle caratteristiche del Prodotto fornito.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di utilizzo di imballi o contenitori diversi da quelli utilizzati dal Fornitore o in relazione ad un suo inadeguato deposito o stoccaggio.

Il Cliente sarà responsabile della corretta e completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi "a perdere" utilizzati dal Fornitore.

Il Fornitore ed il Cliente potranno pattuire l'utilizzo di imballi "a recupero"; anche in tal caso, il Cliente sarà unico responsabile del corretto uso e manutenzione degli imballi stessi.

5.3 Trasmissione delle informazioni relative al prodotto

Il Cliente si impegna sotto la propria responsabilità a rendere edotti eventuali suoi acquirenti delle caratteristiche tecnico funzionali del Prodotto stesso.

Il Fornitore dovrà assicurare la rintracciabilità del lotto di realizzazione del Prodotto sino alla consegna al Cliente.

6. Diritti di proprietà intellettuale e clausola di riservatezza

6.1 Diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze tecniche

Le Parti si danno atto che il Fornitore è l'unico legittimo titolare dei diritti per ogni dato, notizia, disegno, caratteristica, processo, composizione chimica, caratteristica funzionale o prestazionale e per ogni e qualunque elemento relativo al Prodotto.

La titolarità di tali diritti permarrà anche dopo la consegna del Prodotto.

La esecuzione del Contratto non costituirà, in nessun caso, cessione a qualsivoglia titolo e/o concessione della facoltà di godimento di diritti di proprietà industriale, *Know how*, informazioni segrete o riservate relative al Prodotto.

Il Fornitore, quale titolare dei diritti sopra menzionati, si riserva la facoltà di utilizzare i risultati di verifiche, sperimentazioni o prove comunque effettuate sul Prodotto nell'esercizio della sua attività, anche dopo la consegna.

6.2 Clausole di riservatezza

Fornitore e Cliente, nel corso del rapporto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua conclusione, saranno tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, strategiche, finanziarie, procedure, prescrizioni, disegni, grafici, relazioni, schemi, eventuale software, appunti, e così via), avranno reciprocamente appreso in occasione della esecuzione o preparazione del Contratto.

Fornitore e Cliente si impegnano a custodire tutto il materiale reciprocamente scambiato o ricevuto con cura e nel rispetto della legge e della più scrupolosa segretezza.

Fornitore e Cliente dovranno consentire, alle sole persone coinvolte nella esecuzione della fornitura, l'accesso a dati, documenti ed al materiale ricevuto.

Cliente e Fornitore dichiarano, inoltre, espressamente, di essere in regola con le procedure e le norme in materia di *privacy* tempo per tempo vigenti.

Se previsto per legge o per Contratto, Cliente e Fornitore saranno tenuti a nominare, scambiando il relativo nominativo, un responsabile della gestione dei dati personali ricevuti e trasmessi.

L'obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante in caso di:

- ✓ informazioni che siano di dominio pubblico o comunque già note nel momento in cui il Contratto è stato stipulato.
- ✓ informazioni già in possesso di una Parte prima della stipula del Contratto;
- ✓ obbligo di divulgazione delle informazioni quando imposto da un legittimo ordine della autorità o in base alla legge.

La violazione della presente clausola darà facoltà all'altra di chiedere il risarcimento dei danni, impregiudicato ogni altro rimedio di legge e di Contratto.

6.3 Garanzia contro la contraffazione

Qualora il Prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni fornite dal Cliente (prodotto e/o processo "su specifica", *custom*), il Cliente sarà responsabile di ogni violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà industriale e non, di terzi; si impegna – in tale contesto - a tener manlevato il Fornitore da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole diretta o indiretta che la disponibilità o l'impiego, a qualunque titolo, di dette informazioni possa provocare, direttamente o indirettamente, al Fornitore.

Il Cliente si farà, infine, diretto carico, o comunque manleverà il Fornitore, per tutti i danni diretti ed indiretti e di tutti i costi, anche di difesa o di assistenza legale compresi gli onorari dei professionisti incaricati dal Fornitore stesso, che egli sarà chiamato a sopportare in caso di azione legale a semplice richiesta.

7. Consegna, trasporto, verifica e accettazione del prodotto

7.1 Tempi di consegna

Le Parti si danno atto che in nessun caso la data di consegna sarà ritenuta come tassativa per la corretta esecuzione dell'Ordine.

Il Fornitore si riserva il diritto prorogare il termine di consegna mediante comunicazione scritta al Cliente ed il Cliente si impegna a non negare la proroga secondo buona fede.

Il Fornitore si riserva la facoltà di trattenere la merce in caso di mancato pagamento delle forniture, anche non relative alla merce oggetto dell'Ordine rimasto impagato.

7.2 Condizioni di consegna (exworks Incoterms)

Le condizioni di resa sono quelle regolate dai codici internazionali Incoterms, nell'edizione vigente alla data di fornitura, solitamente richiamate dalle Parti nei documenti contrattuali.

Salvo patto contrario, e fermo quanto indicato ai successivi punti, la consegna del Prodotto sarà effettuata Ex Works (EXW¹) presso lo stabilimento indicato dal Fornitore (solitamente al di fuori dell'Italia) o Delivered At Place (DAP²) presso lo stabilimento indicato dal Cliente (solitamente nel caso di consegna in Italia).

Pertanto, solo se espressamente pattuito per iscritto, la consegna potrà essere considerata come effettuata al momento dell'arrivo della merce presso lo stabilimento o il magazzino del Cliente. Anche in detta ipotesi, il trasporto sarà effettuato a rischio del Cliente.

Il Fornitore dovrà per tempo inviare al Cliente l'avviso di "merce pronta per la consegna".

Il Cliente dovrà ritirare il Prodotto nella data e nell'ora indicata nell'avviso di "merce pronta per la consegna" così come ricevuto dal Fornitore.

Ove il ritiro della merce non avvenga secondo quanto indicato nell'avviso di "merce pronta per la consegna", il Cliente dovrà farsi carico di ogni costo, esborso o spesa per qualunque ragione (deposito, assicurazioni, movimentazione, stoccaggio, uso dello spazio, e così via) sopportata dal Fornitore.

Il Fornitore sarà legittimato ad emettere regolare fattura contenente gli importi vantati a credito.

Il pagamento della fattura per detti titoli dovrà essere effettuato secondo quanto infra previsto.

7.3 Trasporto, diritti doganali, assicurazione

Salvo non sia diversamente pattuito, il trasporto sarà effettuato a cura e spese del Cliente che dovrà, se da lui ritenuto necessario, e sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurare il Prodotto durante il trasporto.

Qualsiasi condizione commerciale dovrà adeguarsi alle condizioni Incoterms vigenti nel momento della conclusione del Contratto.

¹Secondo la definizione Incoterms 2020.

²Secondo la definizione Incoterms 2020.

Nella ipotesi in cui il Fornitore si faccia carico di spedire il Prodotto a destino, il passaggio di rischio avrà luogo nel momento in cui il Prodotto venga consegnato al primo spedizioniere o al primo trasportatore e/o vettore.

Il Fornitore si riserva – a propria insindacabile discrezione - il diritto di accettare la richiesta di spedizione parziale del Prodotto ordinato.

Il Cliente dovrà sempre farsi carico, salvo patto contrario per iscritto, dei diritti doganali, provvedendo, se del caso, anche all'espletamento delle relative procedure.

Il Fornitore, in ogni caso, non sarà mai tenuto ad assicurare il Prodotto indipendentemente dalle modalità di consegna pattuite.

7.4 Verifica dei quantitativi e della tipologia di prodotto consegnato

Il Cliente dovrà verificare la conformità del Prodotto all'Ordine avvalendosi del proprio personale, a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, appena effettuata la consegna.

Ogni contestazione o riserva relativa a vizi palesi del Prodotto, difformità di peso o quantità rispetto alla bolla di consegna che accompagna il Prodotto, dovrà essere annotata immediatamente sulla documentazione di accompagnamento alla consegna.

Una copia della documentazione di accompagnamento con le relative riserve o contestazioni dovrà essere inviata per conoscenza al Fornitore il quale, in ogni caso e secondo quanto previsto ai precedenti punti, non sarà responsabile.

In assenza di riserve riportate sulla documentazione di accompagnamento alla consegna, il Prodotto sotto il profilo della tipologia e dei quantitativi si intenderà accettato senza riserve.

A meno di diversi ed appositi accordi sottoscritti tra le Parti, in sede di riesame dei requisiti contrattuali, il Fornitore potrà - a propria discrezione - arrotondare la quantità consegnata al livello immediatamente superiore di pezzi per confezione.

7.5 Livello della qualità delle forniture

Nella tabella sotto riportata, sono indicati i valori in parti per milione (ppm) di particolari non conformi in funzione del livello di qualità delle forniture richiesto.

Salvo sia diversamente specificato in sede di Contratto, le categorie predefinite sono:

B per particolari destinati al settore automotive;

C per particolari non automotive.

Categoria	Valori in ppm di particolari non conformi	
A	Con selezione automatica 100%	50
B	Particolari automotive senza selezione automatica 100%	300
C	Particolari NON automotive senza selezione automatica 100%	10.000 (= 1%)

Tabella 2 – Valori in parti per milione (ppm) di particolari non conformi in funzione del livello di qualità delle forniture richiesto

I valori in ppm di particolari non conformi sopra indicati possono essere normalmente ottenuti, all'attuale stato dell'arte, con un processo di produzione efficace.

In caso di selezione automatica, i valori di particolari non conformi rimanenti, sono in media di circa 10 ppm per caratteristica individuale.

Posto che in caso di selezione automatica vengono sottoposte a controllo generalmente 4 (quattro) o 5 (cinque) caratteristiche individuali simultaneamente, ciò porta al risultato sopra indicato di 50 ppm di particolari non conformi rimanenti, specificato per la categoria A.

Qualsiasi altra prescrizione del Cliente relativa a livello di qualità delle forniture (o, similmente, su indici di qualità di processo), in particolare per Prodotti di sicurezza, dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le Parti, trattandosi di requisito contrattuale fondamentale.

7.6 Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi

Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nel Prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna in caso di vizi palesi o entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi occulti, contestare il Prodotto fornito inviando al Fornitore idonea comunicazione scritta contenente l'elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sarebbero stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire al Fornitore l'esatta identificazione ed individuazione del Prodotto oggetto di contestazione.

Il Cliente, se richiesto dal Fornitore, dovrà restituire, a propria cura e spese, il Prodotto oggetto di contestazione.

Il Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò implichi riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà decidere di riparare il prodotto inviandolo al Cliente, che rinuncia ad ogni ulteriore e diversa pretesa.

In tal caso, il Fornitore sopporterà i costi di trasporto.

Ove il Fornitore non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati e/o in ogni caso suoi profili di responsabilità, potrà decidere di invitare il Cliente presso il proprio stabilimento per un esame in contraddittorio delle risultanze delle proprie indagini, dopodiché il Prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese.

Il Fornitore, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del Prodotto contestato.

In nessun caso, salvo che il Fornitore opti per la sostituzione integrale del prodotto, il Cliente potrà sospendere il pagamento del Prodotto oggetto di contestazione.

Il Cliente non potrà effettuare in autonomia o far realizzare a terzi lavorazioni e/o interventi sul Prodotto.

In difetto, la garanzia si intenderà decaduta, né al Fornitore potrà essere imputata responsabilità alcuna.

Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa al Fornitore ed utilizzi o ceda il Prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, riparazione e garanzia, nonché ogni diritto risarcitorio.

In ogni caso, salvo diverso accordo, sarà a carico del Cliente, se ancora presso il medesimo, lo smaltimento del Prodotto oggetto di contestazione.

Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di Prodotto non esonerano il Cliente dall'obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di merce, entro i limiti dell'Ordine.

Qualsiasi reso non preventivamente comunicato dal Cliente e consentito dal Fornitore non verrà accettato e ritirato.

7.7 Garanzia-durata

Il Fornitore, salvo che non sia pattuito diversamente per iscritto o previsto da inderogabili norme di legge, garantisce il Prodotto fornito per vizi per un periodo di 1 (un) anno a partire dalla consegna.

La garanzia sarà operante solo in caso di corretto utilizzo del Prodotto e quando il cattivo funzionamento dello stesso non sia anche in via indiretta imputabile al Cliente per il suo particolare uso.

8. Clausola di avversità e cause di forza maggiore

8.1 Condizioni per la modifica dei prezzi del prodotto

Il Fornitore potrà modificare i prezzi del Prodotto anche una volta che l'Ordine è accettato

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al Cliente il nuovo prezzo, indicando anche le ragioni oggettive per le quali si è resa necessaria tale modifica. Il nuovo prezzo sarà vincolante per il Cliente a partire dalla prima consegna successiva alla intervenuta comunicazione.

8.2 Cause di forza maggiore

Il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in caso sopravvengano circostanze allo stesso non imputabili (di seguito "Causa di Sospensione").

Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando la Causa di Sospensione e, se possibile, la sua durata.

Se la Causa di Sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, acquistare il Prodotto di sua stretta necessità da altro fornitore fermo l'obbligo per il Cliente, cessata la Causa di Sospensione, di riacquistare dal Fornitore il Prodotto secondo quanto previsto nell'Ordine.

Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della Causa di Sospensione, indicando anche la data delle prime consegne del Prodotto.

Il Cliente è tenuto ad accettare tali consegne.

Se la Causa di Sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità di risolvere consensualmente il Contratto.

In caso di risoluzione, il Cliente dovrà ritirare e pagare tutto il Prodotto a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime non diversamente utilizzabili.

Il Fornitore potrà invocare la forza maggiore (di seguito "Forza Maggiore") in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile.

Si intendono fatti sicuramente integranti Forza maggiore, con elenco meramente indicativo ed in via esemplificativa, le seguenti cause:

- ✓ pandemie e relative restrizioni epidemiologiche, economiche e sociali;
- ✓ calamità naturali (terremoti, incendi, alluvioni, tempeste, e così via);
- ✓ conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo;
- ✓ conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o di settore o dello stabilimento;
- ✓ conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore, occupazione o serrata, che riguardino i fornitori, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati (o le cui prestazioni sono connesse) al processo di produzione;
- ✓ ordinanze dell'autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale;
- ✓ divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dell'autorità sanitaria o pubblica in generale o dalla legge;
- ✓ incidenti sul lavoro, sequestri, guasti macchina, esplosioni, mancanza di disponibilità dell'energia elettrica ed ogni e qualunque atto o fatto possa limitare o escludere la possibilità di produzione.

Il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato Forza maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna od il ritiro del prodotto.

In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà e alla cui corresponsione potrà subordinare il proprio consenso. Il Cliente dovrà in ogni caso porre in essere ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il Prodotto dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per quest'ultimo.

9. Prezzi

I prezzi indicati nei listini del Fornitore s'intendono IVA esclusa per merce resa EXW³ del Fornitore, al netto altresì delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.

Detti prezzi hanno carattere indicativo e non impegnano in alcun modo il Fornitore, che si riserva il diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate agli intervenuti aumenti della manodopera, della materia prima e degli altri elementi di costo o per altre cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei listini, anche successivamente alla conclusione del Contratto, con facoltà di recesso del Cliente in caso di variazione superiore al 20% (venti per cento).

Il Fornitore non accetterà Ordini di importo inferiore a € 150,00 (IVA esclusa).

10. Riserva delle proprietà e pagamento del prezzo

I Prodotti sono venduti con patto di riservato dominio a beneficio del Fornitore; pertanto, il Cliente acquista la proprietà della merce con il pagamento integrale del prezzo, mentre i rischi di perimento e danneggiamento della merce, così come ogni altro rischio, passano al cliente sin dal momento della consegna al primo spedizioniere o vettore.

I pagamenti potranno essere effettuati nel rispetto del listino in vigore concordato con il Fornitore, oppure secondo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo all'immediata applicazione e decorrenza degli interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi della normativa applicabile, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e commissioni e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il mancato pagamento a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da parte del Cliente, autorizza il Fornitore a sospendere le vendite e le relative consegne, nonché ad esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la sua facoltà di recedere dall'Ordine/dagli Ordini in corso di esecuzione ed ogni altra facoltà di legge.

Per i pagamenti a mezzo ricevuta o bonifico bancario o attraverso altre forme di pagamento concordate, le eventuali spese d'incasso e bollo s'intendono a carico del Cliente.

L'eventuale sconto pattuito per iscritto tra le Parti, è subordinato al rigoroso rispetto dei termini di pagamento.

Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto ed il Cliente che ne avesse già usufruito ha l'obbligo di rimborsarlo nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

10.1 Riservato dominio

Il Cliente dovrà porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e tutela del diritto di riservato dominio.

Il riservato dominio non implica deroga a quanto previsto in tema di passaggio di rischio e responsabilità per trasporto e custodia del Prodotto stesso.

Il Cliente è tenuto a porre in essere ogni opportuna misura per non confondere il Prodotto del Fornitore con altro eventualmente simile di altri fornitori e dovrà dunque conservare il Prodotto in appositi spazi ben delimitati e facilmente individuabili sino al suo completo pagamento.

10.2 Cambiamenti nella situazione finanziaria o sociale dei Clienti

L'insolvenza del Cliente o la manifestazione della sua volontà di sottrarsi al pagamento del Prodotto, potrà essere considerato motivo per la risoluzione della fornitura.

Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà inviare al Cliente una specifica comunicazione.

Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, tutti i debiti del Cliente nei confronti del Fornitore si intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e ciò in deroga a qualunque patto contrario.

Il Fornitore avrà la facoltà di prelevare il Prodotto fornito non pagato dai magazzini o stabilimenti del Cliente.

10.3 Crediti del cliente

Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso del Fornitore, note di addebito o comunque addebitare al Fornitore importi dei quali quest'ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore.

Il Cliente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute al Fornitore.

In ipotesi di sussistenza dei crediti a favore del Cliente, il Fornitore potrà portare in compensazione tali somme con quanto dovutogli anche in forza di crediti non immediatamente esigibili.

10.4 Cessione del credito

La cessione da parte del Cliente del Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore, sarà considerata inefficace e/o nulla.

Il Fornitore avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal Contratto.

L'invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole.

³Secondo la definizione Incoterms 2020.

Resta inteso tra le Parti che l'eventuale tolleranza rispetto a violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinuncia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti.

10.5 Garanzia di pagamento nel caso di contratti di subappalto

Il Fornitore ed il Cliente si impegnano, in ipotesi di esistenza di specifiche disposizioni di legge, a trovare un componimento in ordine alla ipotesi di eventuale pagamento diretto ai subfornitori e/o subappaltatori.

Il Cliente non potrà mai raggiungere accordi direttamente con i subfornitori / subappaltatori del Fornitore.

11. Responsabilità

11.1 Definizione della responsabilità del fornitore

Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per vizi / difetti del Prodotto quando questi siano imputabili a (in via meramente esemplificativa e non esaustiva):

- ✓ materiali e/o lavorazioni e/o trattamenti forniti e/o effettuati dal Cliente o da terzi e/o personale indicati dal Cliente;
- ✓ errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente;
- ✓ utilizzo di attrezzature indicate o consegnate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente;
- ✓ trattamenti o manipolazioni effettuati senza il consenso del Fornitore;
- ✓ errori di produzione quando il processo sia stato indicato e validato dal Cliente;
- ✓ uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare;
- ✓ difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione del Prodotto;
- ✓ normale usura del Prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili al Cliente o a terzi;
- ✓ non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti del Fornitore in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del Prodotto stesso.

11.2 Limiti di responsabilità ed esclusioni

La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai soli danni diretti cagionati a cose o personale del Cliente o dallo stesso impiegato, a causa di vizi o difetti del Prodotto se riconosciuti dal Fornitore come allo stesso imputabili.

È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per colpa se non grave in relazione a danni indiretti, da perdita di immagine, danno emergente, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del Prodotto.

Il Fornitore non sarà, alle medesime condizioni, responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Cliente per l'utilizzo da parte dello stesso dei documenti tecnici, informazioni, dati del Prodotto, indicazione di caratteristiche tecniche o funzionali, e così via, quando tale uso non sia stato preventivamente o specificatamente autorizzato per iscritto.

In nessun caso il Fornitore risponderà per mancanza di *performance* del Prodotto realizzato.

11.3 Massimali

Il Fornitore potrà, prima della stipula del Contratto o della effettuazione della prima consegna, inviare al Cliente un estratto delle condizioni di Polizza assicurativa per Responsabilità Civile e Prodotto (di seguito "**Polizza**") tempo per tempo vigente, con i relativi massimali.

Ogni ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore, ove sussistente, sarà comunque limitata, quanto ad indennizzo, al massimale ed alle ipotesi previste in Polizza.

Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, mantenere in vigore la Polizza provvedendo al pagamento del relativo premio.

Il Cliente dichiara espressamente di aver preso visione del contenuto della Polizza stipulata dal Fornitore e dei relativi massimali e di accettare espressamente la limitazione di responsabilità ivi contenuta sia per tipologia di sinistro che per massimali assicurati.

Il Cliente non potrà, espressamente intendendosi rinunciata ogni diversa istanza, richiedere per qualunque ragione o titolo, somme ulteriori al Fornitore.

Il Cliente dovrà, a propria cura e spese, e con i mezzi ritenuti opportuni, rendere edotti gli eventuali terzi utilizzatori del Prodotto, o di manufatti includenti il Prodotto fornito, della sussistente limitazione di responsabilità, impegnandosi comunque ed in ogni caso, a tenere manlevato il Fornitore da ogni e qualunque richiesta ulteriore che nei confronti dello stesso dovesse essere formulata, essendosi tenuto conto di tale condizione nella pattuizione delle clausole contrattuali (prezzo, pagamento).

Il Cliente potrà richiedere al Fornitore massimali specifici o riservati; in tal caso il Fornitore, a propria insindacabile discrezionalità, potrà soddisfare o meno la richiesta ed indicherà al Cliente il maggior costo che dovrà sopportare per tale adempimento prima di procedere alla stipula.

Il Cliente, ricevuta la comunicazione, dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'importo richiesto, intendendosi, in difetto, negata la richiesta.

12. Rubrica dei contatti

Le Parti convengono che le comunicazioni e le relazioni debbano essere preferibilmente tenute tra le funzioni responsabili (unità organizzative) in forza a ciascuna delle Parti per le diverse aree, munite della necessaria autorità decisionale.

Qualora ritenuto opportuno, le Parti si scambieranno in un apposito documento i contatti (nomi, ruoli, recapiti, e così via) rispettivamente designati.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

13. Legge applicabile, foro competente e lingua

Tutti i Contratti conclusi dal Fornitore, indipendentemente dalla nazionalità del Cliente e dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla Legislazione Italiana.

Resta espressamente esclusa, fatta salva l'ipotesi di norme imperative, l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra leggi.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è attribuita alla Giurisdizione Italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, o in caso di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa quella di Brescia, fatta salva la facoltà del Fornitore di esperire l'azione ove il cliente ha sede legale

Le Condizioni Generali vengono redatte in italiano ed in inglese, ma farà fede il testo in lingua italiana.

Nome e Cognome

Posizione/ruolo

.....

.....

Data

Timbro

Per approvazione (Firma)

.....

.....

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., si approvano specificamente le clausole numero:

5.1 Destinazione dei prodotti;

5.2. Imballo dei Prodotti;

7.1. Tempi di consegna;

7.4. Verifica dei quantitativi e della tipologia di prodotto consegnato

7.6. Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi;

7.7. Garanzia – durata;

8.2. Cause di forza maggiore

10.3 Crediti del cliente;

11.1. Definizione delle responsabilità del fornitore;

11.2 Limiti di responsabilità ed esclusioni;

11.3 Massimali;

13. Legge applicabile, foro competente e lingua

Nome e Cognome

Posizione/ruolo

.....

.....

Data

Timbro

Per approvazione (Firma)

.....

.....

.....